N. 01449/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2015, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Pisa, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00484/2015, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00484/2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie a.a. 2014/2015 - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Pisa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Cantelli e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Considerato che, conformemente alla giurisprudenza cautelare della Sezione (cfr., da ultimo, COns. Stato, Sez. VI, n. 1214/2015), l'appello merita accoglimento con conferma dell'ammissione con riserva fino alla definizione del merito innanzi al T.a.r.;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1449/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)